

6.CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, SENTENZA N. 36150 DEL 26 AGOSTO 2014

(nomina – pervenuta in cancelleria dopo il deposito dell'appello)

È ammissibile l'appello depositato prima che la nomina del difensore di fiducia che lo ha redatto pervenga in cancelleria.- I comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra l'imputato e colui che ha svolto di fatto le funzioni di difensore.- La norma di cui all'articolo 96 c.p.p. non è inderogabile ma ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione elastica in bonam partem.- L'intento del legislatore è quello di salvaguardare al massimo il diritto di difesa dell'imputato senza eccessivi formalismi.